

giudice - ricusazione e astensione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007

Inosservanza dell'obbligo di astensione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Invalidità della decisione - Esclusione - Limite. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007

Nei procedimenti civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007